



COMUNE DI ALFANO

(Provincia di Salerno)

Regolamento del Consiglio comunale

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale N° 25 del 21/07/2017

Art. 1
Norme generali

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal presidente del consiglio ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del segretario comunale.

Art. 2
Durata in carica del consiglio

1. Il consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida del consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendono necessaria l'adozione.

Art. 3
La sede delle sedute

1. Le riunioni del consiglio avvengono, di norma, nella sede municipale. In via eccezionale e per esigenze particolari, con deliberazione della giunta, potranno svolgersi in altra sede.
2. La sala delle riunioni ha una zona riservata esclusivamente ai consiglieri.

Art. 4
Presidenza delle sedute

1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco o dal presidente, se previsto, eletto a maggioranza e con voto segreto, tra i consiglieri comunali.
2. In caso di assenza del presidente, la funzione è assunta dal sindaco e a seguire dal vice sindaco, dal consigliere anziano.
3. Se la funzione di presidente è svolta dal sindaco, in caso di sua assenza o impedimento, la funzione vicaria è assunta dal vice sindaco.

Art. 5
Compiti e poteri del presidente

1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento.
3. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota; determina l'ordine delle votazioni; ne controlla e proclama il risultato.
4. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni, il presidente si ispira a criteri d'imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.
5. Nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare l'espulsione dalla sala di chiunque, tra il pubblico, sia causa di disordine. Nel caso di seduta disordinata o tumultuosa, il presidente può sospendere i lavori; se alla ripresa degli stessi l'ordine non è ristabilito, il presidente può sciogliere la seduta.

Art. 6
Costituzione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formeranno di regola un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno 3 consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto uno o due consiglieri, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi risultanti eletti devono comunicare al consiglio comunale o al segretario comunale, il nome dei capigruppo, entro la prima riunione valida del consiglio comunale. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo, candidato alla carica di sindaco.
4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, deve dare comunicazione al presidente e al segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del capogruppo di nuova appartenenza.
5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altro gruppo non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora almeno 3 consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al presidente e al segretario comunale, da parte dei consiglieri interessati.

Art. 7

Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale, per tutta la durata in carica, potrà istituire al suo interno commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.
2. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal consiglio con votazione palese sulla base delle designazioni *fatta* da ogni gruppo.
3. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il **gruppo** consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il consiglio comunale procede alla sostituzione.
4. Alle commissioni permanenti possono partecipare, senza diritto di voto, il sindaco ed i membri della giunta comunale competenti per materia; alle sedute partecipano, se invitati, i funzionari a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche.

Art 8

Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Il presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Qualora la commissione svolgesse funzioni di controllo o di indagine, la presidenza è attribuita ad un consigliere espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza.
2. L'elezione del presidente avviene nella prima riunione della commissione, *su convocazione* del presidente del consiglio.
3. In caso di assenza del presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal presidente della commissione, nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
4. Le funzioni vicarie delle commissioni, vengono svolte da un membro di maggioranza, quando la presidenza è assegnata alla minoranza e da un membro di minoranza quando la presidenza è assegnata alla maggioranza.
5. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
6. La convocazione è effettuata dal presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione

degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un terzo dei componenti della commissione. La riunione è tenuta entro venti giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del comune.

7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposti con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora, dove si tiene la riunione, e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi per il tramite la posta elettronica ai componenti della commissione, alle mail dagli stessi comunicati, almeno due giorni liberi prima di quelli in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al sindaco e agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.
8. Ciascuna commissione è assistita dal segretario comunale o da altro dipendente da questi delegato.

Art. 9

Commissioni consiliari speciali

1. Il consiglio comunale, con propria deliberazione, proposta, almeno da un quarto dei consiglieri, può procedere alla formazione di commissioni speciali per studiare determinati problemi amministrativi, per accertare la verità di fatti in casi determinati, per collaborare con il sindaco o con la giunta alla soluzione di determinati problemi.
2. Nelle commissioni speciali, sono rappresentati tutti i gruppi consiliari in modo proporzionale. Possono far parte anche dipendenti comunali esperti nelle materie, nonché consulenti esterni.
3. La costituzione delle commissioni speciali, deve essere approvata a maggioranza del consiglio comunale.

Art. 10

Funzionamento delle commissioni speciali

1. La commissione si riunisce validamente quando è presente la maggioranza dei suoi membri.
2. Le votazioni saranno fatte di norma per alzata di mano. In mancanza di unanimità di voti, la minoranza potrà presentare una propria relazione, unita a quella della maggioranza.
3. All'atto della formazione della commissione, il consiglio deve stabilire il termine entro il quale essa deve assolvere all'incarico ricevuto; detto termine può essere prorogato.
4. Ciascuna commissione è assistita dal segretario comunale o da altro dipendente da questi delegato.
5. L'elezione del presidente, avviene nella prima riunione della commissione, su convocazione del presidente del consiglio.
6. Il presidente è eletto dalla stessa, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Se la commissione svolge funzione di indagine o di controllo, la presidenza è attribuita ad un consigliere espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza.

Art. 11

Entrata in carica e convalida dei consiglieri

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti, compreso il sindaco, e dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge vigente, procedendo alla loro immediata surrogazione. È prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si

procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge vigente.

Art. 12

Dimissioni da consigliere

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al presidente del consiglio mediante inoltro presso l'ufficio protocollo del comune.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni.
3. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione al protocollo e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal consiglio, deve avvenire nella prima riunione del consiglio comunale dopo la presentazione delle dimissioni al protocollo.

Art. 13

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle sue funzioni, egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 14

Partecipazione alle sedute

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.
2. La mancata partecipazione a tre sedute ordinarie nell'anno solare, senza giustificato motivo, può fare attivare l'avvio del procedimento su iniziativa di almeno un consigliere comunale da parte del consiglio comunale, con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 10 giorni dalla notifica dell'avviso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 267/2000, trascorso tale termine, la proposta è sottoposta al voto del consiglio comunale.
3. Il consigliere che si assenta dall'adunanza, deve, prima di lasciare la sala, avvertire il segretario, perché sia presa nota a verbale.

Art. 15

Richiesta di convocazione del consiglio

1. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio comunale, entro venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto del consiglio comunale, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma, decorre dal giorno della presentazione al protocollo del comune.
3. La richiesta di convocazione deve contenere in allegato, per ciascuno argomento indicato da iscriverne all'ordine del giorno, il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà sottoposto all'esame dei preventivi pareri, non vincolanti, previsti dei responsabili dei servizi e del segretario. Qualora nella proposta di deliberazione emergano elementi inerenti alla necessità di provvedere con costi a carico del comune, ad oneri specifici di spesa, è altresì necessario il parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
4. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del consiglio, di cui al comma 1 del presente articolo e nelle modalità indicate dal comma 2 e dal comma 3 del presente articolo, provvede il prefetto, in conformità a quando stabilito dalla legge.

Art 16

Interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
2. Interrogazioni, interpellanze e mozioni, verranno trattate in chiusura di seduta;
3. Interrogazioni, interpellanze e mozioni, riguardanti argomenti identici o affini, possono essere trattati contemporaneamente, salvo parere contrario del consiglio, da votarsi per alzata di mano, su richiesta di almeno cinque consiglieri.

Art 17

Comunicazioni del sindaco

All'inizio della seduta, il sindaco può fare comunicazioni anche su materie non iscritte all'ordine del giorno in questo caso non si procede *né* a discussioni *né* a deliberazioni.

Art 18

interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia o non sia vero, se alcuna informazione sia giunta all'amministrazione e se questa sia o meno esatta, se la giunta abbia preso qualche iniziativa su determinati argomenti.
2. L'interrogazione va fatta per iscritto e si può richiedere risposta scritta o orale. Nel primo caso il sindaco o un suo delegato deve rispondere entro il termine massimo di trenta giorni dalla data della presentazione al protocollo. Nel secondo caso, le interrogazioni vengono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio comunale, successiva alla presentazione della stessa e nell'ordine in cui sono pervenute.
3. Alla fine della seduta, il presidente dà lettura delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, su di esse immediatamente risponde il sindaco o un suo delegato. Il consigliere interrogante, ascoltata la risposta, ha diritto alla replica per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per quali motivi il tempo a lui concesso non può superare i cinque minuti.

Art. 19

Interpellanze

1. Ciascun consigliere ha la facoltà di presentare, per iscritto, interpellanze consistenti in una o più domande circa i motivi e gli intendimenti della giunta, in questioni riguardanti la sua attività.
2. Esse vanno inserite nell'ordine del giorno della prima seduta del consiglio, successiva alla loro presentazione e nell'ordine in cui sono pervenute al protocollo.
3. L'interpellante svolge l'argomento avendo a sua disposizione cinque minuti ed ha diritto alla replica per tre minuti. Se l'interpellanza è firmata da più consiglieri, ha diritto alla parola il primo firmatario

Art. 20¹

Mozioni

1. Ogni consigliere può presentare una mozione intesa a promuovere una deliberazione da parte del consiglio. La mozione va presentata per iscritto ed inserita nell'ordine del giorno del primo consiglio successivo alla sua presentazione al protocollo.
2. Possono proporsi emendamenti che vanno discussi e votati prima della votazione della mozione stessa.
3. Il consiglio deve essere riunito entro venti giorni, se la mozione è firmata da almeno 4 consiglieri.

Art. 21

Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2.

Art. 22

Astensione obbligatoria

1. I consiglieri comunali, devono uscire dall'aula, quando si discutono delibere riguardanti interessi propri, di loro parenti o affini sino al quarto grado. Quest'obbligo non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore, di parenti o affini al quarto grado.
2. I consiglieri che si assentono, ne informano il segretario che mette a verbale l'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 23

Responsabilità personale

1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal consiglio.
2. E' esente da qualsiasi responsabilità, il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi, non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimente esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo, il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso o abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

Art 24

Funzioni rappresentative

1. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo. Essa interviene insieme al sindaco ed alla giunta comunale.

Art 25

Indirizzi per le nomine di competenza del sindaco

1. Il consiglio comunale stabilisce gli indirizzi che il sindaco dovrà seguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni.
2. Detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico-amministrativo, durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del comune.

Art 26

Nomine e designazioni di consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al consiglio comunale la nomina di rappresentanti del consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazioni dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare alla presidenza e al consiglio, in seduta pubblica e in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il consiglio approva con voto palese, la nomina dei rappresentanti.

3. Nel caso in cui il consigliere nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento, secondo le modalità previste dal comma 1 e 2.

Art 27

Convocazione del consiglio comunale

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente.
2. Nel caso di assenza del presidente, la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci secondo il presente regolamento, art.4 commi 2 e 3.
3. Quando la convocazione del consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza, provvede, in via sostitutiva, il prefetto.
4. La convocazione è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
5. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dove la seduta sarà tenuta, sia in prima che in seconda convocazione.
6. L'avviso di convocazione precisa se la seduta ha carattere ordinario straordinario o se viene convocata d'urgenza.
7. Il consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per i seguenti atti:
 - approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
 - del bilancio preventivo annuale;
 - del bilancio pluriennale;
 - della relazione previsionale e programmatica.
8. Il consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi.
9. Il consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
10. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno, sono muniti in calce del bollo del comune e firmati da colui a cui compete per legge la convocazione.

Art. 28

Avviso di convocazione-modalità

1. I consiglieri sono tenuti a comunicare agli uffici comunali, nel termine loro assegnato, da consegnare al protocollo dell'Ente, l'indirizzo/i mail/PEC dove voglio ricevere tutte le comunicazioni, (comprese le convocazioni per qualsiasi riunione), dichiarando che con la trasmissione agli indirizzi comunicati, anche a norma dell'art. 45 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, si deve intendere soddisfatto l'adempimento della notifica.
2. A seguito di apposita richiesta del singolo consigliere comunale, gli uffici procederanno all'attivazione gratuita di una casella di posta elettronica certificata (PEC), con comunicazione al richiedente delle credenziali di accesso, e sarà cura di ciascun Consigliere attivare la casella di posta elettronica certificata assegnatagli;
3. L'avviso di convocazione del consiglio, deve essere inviato all'indirizzo mail/Pec che il consigliere ha comunicato in modo ufficiale con apposita nota, il messo rimette alla segreteria comunale la dichiarazione di avvenuta trasmissione.

Art. 29

Avviso convocazione - termini

1. L'avviso di convocazione per le sedute ordinarie, deve essere consegnato almeno cinque giorni prima della riunione; per le sedute straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima della riunione; per le sedute convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione,
2. Nel caso che, dopo la consegna dell'avviso di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle sedute ordinarie e straordinarie, argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri, almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

3. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata, quando il consigliere interessato, partecipa alla seduta del consiglio alla quale era stato invitato.
4. L'elenco degli argomenti da trattare è pubblicato all'albo del comune, rispettando i tempi della consegna che sono necessari per i consiglieri e vi rimane esposto fino al giorno della seduta. Il messo comunale è responsabile di tale pubblicazione.

Art. 30

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, devono essere depositati presso a segreteria comunale, almeno 48 ore prima della seduta. Gli atti relativi alle sedute d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, devono essere depositati almeno 24 ore prima della seduta.
2. L'orario di consultazione è quello di apertura degli uffici comunali al pubblico;
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del consiglio, se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.

Art. 31

Sedute pubbliche

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo quando stabilito dall'art. 32.

Art. 32

Sedute segrete

1. L'adunanza del consiglio comunale si tiene in forma segreta, quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti su comportamenti, correttezze e moralità delle persone.
2. Gli argomenti da trattare in forma segreta, sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando durante la discussione di un argomento in seduta pubblica, vengono introdotti valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente ordina ai consiglieri di chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio, su proposta motivata di un consigliere, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula.
4. Durante le sedute segrete, possono restare in aula i componenti del consiglio ed il segretario comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 33

Registrazioni audio e video

1. E' possibile la ripresa delle sedute, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca e per un tempo massimo di 10 minuti, dovuto a fatti di rilevante attualità da parte degli organi di informazione.
2. Le riprese potranno essere effettuate solo previa autorizzazione del presidente, ed esclusivamente da professionisti iscritti all'albo dei giornalisti. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle sedute, aventi finalità di carattere privato. E' facoltà del presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

Art. 34

Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti, i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto ad esprimere

apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il presidente lo richiama all'ordine.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine fatto ad uno stesso consigliere senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il presidente può disporre la sospensione della seduta. Se al rientro in aula il medesimo consigliere continua nel suo comportamento di disturbo, il presidente propone al consiglio l'espulsione dall'aula del consigliere per il resto della seduta. Il consiglio decide per alzata di mano.

Art. 35

Ordine della discussione

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti, viene effettuata dal sindaco.
2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dai loro posti rivolti al presidente e al consiglio.
3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.
4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi tra i consiglieri. Ove essi avvengano, il presidente deve intervenire, togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamarlo al regolamento o ai tempi di durata degli interventi.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario, il presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persiste nel divagare, gli toglie la parola.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nella seduta successiva.

Art 36

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle sedute del consiglio, deve restare in silenzio, nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.
2. Non è consentito l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico, spettano al presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della forza pubblica, la quale può entrare in aula solo su richiesta del presidente.
4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine della seduta.
5. Quando nella sala si verificano disordini e risultano vani i richiami del presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa della seduta i disordini proseguono, il presidente la dichiara definitivamente interrotta.

Art. 37

Ammissioni di funzionari e consulenti

1. Il presidente, per le esigenze del consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti, nonché professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa e quindi si prosegue nella verbalizzazione.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari, professionisti e consulenti vengono congedati, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Art. 38

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il consiglio comunale, dopo la verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti, può essere modificato per decisione del presidente o su richiesta di un consigliere, previa votazione in forma palese, da parte dell'organo consiliare.
2. Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quando stabilito dal comma seguente.
3. Il presidente, nel corso della seduta, può, inserire comunicazioni o argomenti estranei all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata. Su tali comunicazioni non si fa luogo né a discussioni né a votazioni.

Art. 39

Discussione degli argomenti

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente dà la parola a coloro hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quando possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Finiti gli interventi, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento, ciascun consigliere capogruppo o il consigliere delegato stesso ad intervenire per il gruppo, può parlare una sola volta, per un massimo di dodici minuti. Gli altri consiglieri, possono intervenire nella stessa discussione, una volta per non più di cinque minuti.
3. Il relatore replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione.
4. Il presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.
5. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora o più consiglieri di un gruppo, dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel chiedere la parola. Anche i loro interventi non devono superare i due minuti.
6. I termini di tempo previsti dai commi precedenti, sono raddoppiati per le discussioni generali, relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto di gestione e ai piani regolatori generali.

Art. 40

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto da un consigliere, che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene proposto il rinvio della trattazione dell'argomento

ad altra seduta, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione.

3. Le questioni pregiudiziali o sospensive, poste prima dell'inizio della discussione di merito, vengono esaminate e poste in votazione, prima di procedere all'esame dell'argomento a cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare un consigliere per ciascun gruppo, oltre al proponente, per non oltre tre minuti. Il consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 41

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale", l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale, deve precisarne i motivi; Il presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste dopo la pronuncia negativa del presidente, decide il consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale, solo il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. I singoli interventi non possono durare più di due minuti.
4. Qualora nel corso della discussione, un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al presidente di far nominare dal consiglio, nei suoi interni, una commissione composta da tre membri, che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa, la quale riferisce al consiglio per iscritto, entro il termine assegnatole.
5. Il consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 42

Fine della seduta

1. Finita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la seduta.

Art. 43

Segretario

1. Il segretario partecipa alle sedute del consiglio ed esercita le sue funzioni, esprimendo, se richiesto, il suo parere di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Art. 44

Verbale della seduta

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal consiglio comunale. Alla sua redazione provvede il segretario comunale.
2. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta e riporta i motivi principali delle discussioni, il numero dei presenti, il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti; da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
2. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni, sono riportati in sintesi esprimendo, con la massima chiarezza possibile, i concetti espressi da ciascun oratore. Qualora gli interessati intendano chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa, essi devono essere già dotati del proprio testo scritto e firmato, dandone una copia al segretario.
3. Il verbale delle adunanze è firmato dal presidente e dal segretario comunale.

Art. 45

Ratifica del verbale

1. Il verbale è sottoposto ad approvazione del consiglio comunale nella prima seduta successiva alla

sua pubblicazione all'albo pretorio. Al riguardo il verbale viene messo a disposizione dei consiglieri, nei tempi previsti dall'art.30 del presente regolamento.

2. All'inizio della seduta, il presidente da lettura del deliberato con la votazione riportata e chiede al consiglio se vi sono osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, si procede alla votazione in forma palese.
3. Quando un consigliere lo richiede, il presidente provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate, proponendo verbalmente, quando si intende sia inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica, non è ammesso rientrare in alcun modo nel merito dell'argomento. Il presidente interpella il consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata; se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di un minuto. Dopo tali interventi, il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate, si prende atto nel verbale delle adunanze in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del segretario e portano l'indicazione della data della seduta nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

Art. 46

Adozione delle delibere

1. Il consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui agli articoli seguenti, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario o emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

Art. 47

Validità delle sedute

1. Le riunioni del consiglio sono valide, se alla prima convocazione sono presenti almeno sei consiglieri comunali, escluso il sindaco; le sedute di seconda convocazione sono valide se intervengono almeno cinque consiglieri comunali, escluso il sindaco.
2. Il presidente del consiglio, fatto procedere all'appello dei consiglieri da parte del segretario, verifica la presenza del numero legale dei consiglieri, quindi dichiara aperta la seduta.
3. Il presidente scioglie la seduta dichiarandola deserta, dopo che sia trascorsa un'ora dal momento fissato per l'inizio della stessa, se nel frattempo non si raggiunto il numero legale.
4. Il presidente durante la seduta non è tenuto a verificare che nel consiglio permanga il numero legale, a meno che non sia invitato a farlo da uno dei consiglieri presenti in aula.
5. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
6. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

Art. 48

Votazione palese

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, di norma, in forma palese.
2. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
3. Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
4. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario, il presidente ne proclama

il risultato.

Art. 49

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale, si procede quando è prescritta dalla legge dallo statuto o in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il segretario effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando "SI" o "NO" ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato dal presidente con l'assistenza del segretario stesso.
3. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 50

Votazione segreta

1. Le votazioni in forma segreta si effettuano quando sono prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il consiglio deve esprimere valutazioni su qualità e comportamenti di persone, e si esprimono a mezzo di schede.
2. All'inizio di ciascuno argomento in cui è prevista la votazione in forma segreta, il presidente designa tre consiglieri, incaricandoli della funzione di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata fra gli scrutatori, anche se non partecipa al voto, se presente in aula.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Essi assistono il presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4. Nelle votazioni a mezzo schede, si procede come appresso:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento, munite del timbro comunale e firmate da almeno due scrutatori;
 - b) ciascun consigliere scrive sulla scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione.
5. I nominativi scritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
6. Coloro che votano scheda bianca, sono computati come votanti.
7. I consiglieri che si astengono dalla votazione, sono tenuti a comunicarlo al presidente, affinché ne sia preso atto nel verbale.
8. Terminata la votazione, il presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
9. Il numero delle schede votate, deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai presenti meno gli astenuti.
10. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
11. Il carattere segreto della votazione, deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.
12. Le schede vengono distrutte al termine della seduta consiliare.

Art. 51

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalla legge e dallo statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata, quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero a favore di voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza più uno è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto, si computano nel numero necessario a rendere legale la

seduta, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche e nulle, si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti, la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude una nuova votazione nella stessa seduta, dopo essere stato trattato nuovamente l'argomento.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima, non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere proposta al consiglio solo in una seduta successiva.
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede, viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun candidato, inclusi i non eletti.
7. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio comunale, possono essere dichiarate immediatamente esecutive, con il voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri.
8. La dichiarazione di immediata esecutività, ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata ed espressa in forma palese.

Art. 52

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore secondo le modalità previste dallo statuto.
2. Questo regolamento sostituisce ed abroga tutti i precedenti, che disciplinavano il funzionamento del consiglio comunale.

Art. 53

Diffusione

1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e sull'Amministrazione trasparente.